

**ALLEGATO 2.3**  
**LINEE GUIDA PER LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE AMBIENTALI**

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 SCOPO

La presente LG ambientale ha lo scopo di definire i requisiti e dare le indicazioni in materia ambientale, necessarie all'APPALTATORE per la corretta gestione degli eventi calamitosi/emergenze ambientali per il PROGETTO, funzionali alla Predisposizione del Piano per la Risposta alle Emergenze Ambientali dell'APPALTATORE.

L'obbiettivo è rivolto alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, all'allertamento delle autorità competenti e procedure amministrative, alle attività necessarie a superare l'emergenza connessa agli eventi che potrebbero verificarsi nelle aree di cantiere connesse alle attività di demolizione costruzione o ad eventi esterni così distinti:

- ✓ eventi connessi con l'attività di cantiere;
- ✓ eventi connessi con l'attività di cantiere ma derivanti da attività precedenti al cantiere o stato dei luoghi;
- ✓ calamità naturali, catastrofi ed altri eventi anche connessi all'attività dell'uomo esterne al cantiere

La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone soggette ai rischi stessi.

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi sopra indicati anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

### 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente LG si applica al PROGETTO, sia al contratto di Demolizione che di Costruzione. Il Piano dell'APPALTATORE riguarda tutte le attività effettuate in cantiere, sia logistiche che operative. Ha decorrenza immediata (data di emissione) e validità/durata a tempo indeterminato, salvo emissione d'integrazione o di revisione. Potrà essere aggiornato e rivisto in riferimento a modifiche delle attività svolte nei lotti, delle modalità operative e ad aggiornamenti normativi.

## 2 ACRONIMI E DEFINIZIONI

### 2.1 ACRONIMI

CSC	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 e s.m.i)
CSR	Concentrazioni Soglia di Rischio (D.Lgs 152/2006 e s.m.i)
PREA	Piano di Risposta delle Emergenze Ambientali

### 2.2 Definizioni

- ✓ **Addetto in squadra di emergenza ambientale** - Dipendente dell'operatore opportunamente formato avente, in materia ambientale, i compiti di cui alla presente procedura;
- ✓ **Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica** - Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ **Bonifica** - Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- ✓ **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** - Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- ✓ **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)** - Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- ✓ **Condizioni di emergenza** - Eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
  - concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute,
  - presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda,
  - contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli,
  - pericolo di incendi ed esplosioni;
- ✓ **Coordinatore delle Emergenze Ambientali** - Dipendente dell'APPALTATORE nominato e designato in forma scritta dalla Direzione di Cantiere preposto a coordinare la squadra di primo intervento in condizione di emergenza utilizzando mezzi e strumenti in sicurezza già approvvigionati presso il cantiere, nonché titolato ad attivare le procedure di emergenza anche esterne;
- ✓ **Danno ambientale** - Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima (Art. 300, D.Lgs 152/2006). Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, in sintesi, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente;
- ✓ **Emergenza ambientale** - Si intende per Emergenza Ambientale l'insieme di: (1) emissione/rilascio di agenti impattanti sull'ambiente, (2) individuazione della minaccia imminente, (3) misure di prevenzione e ripristino. Emissione/Sversamento Il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;

- ✓ **Indagini preliminari** - Indagini di tipo chimico-fisico sulle matrici ambientali potenzialmente impattate (prelievo di campioni di terreno e/o acque superficiali e/o acque sotterranee e ricerca dei parametri oggetto del potenziale inquinamento);
- ✓ **Inquinamento diffuso** - Contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
- ✓ **Kit di emergenza** - Si intendono, a seconda delle tipologie di emergenza ambientale, raggruppamenti di materiali omologati/registrati presso Enti di riferimento, dotati di data di scadenza ed idonea etichettatura, contenenti sostanze in polvere, segatura, fogli o tamponi olio-assorbenti, salsicciotti per barriere galleggianti per il recupero ed il contenimento di eventuali sversamenti, mezzi di raccolta e di imballaggio-trasporto per il cui utilizzo è necessaria la formazione e di cui ogni operatore si deve dotare in via preventiva sulla base delle emergenze possibili nel proprio sito in prossimità dei luoghi dove l'emissione è maggiormente probabile (galleria, magazzini, impianti trattamento acque);
- ✓ **Messa in sicurezza d'emergenza** - Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui all' Allegato 3 al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152/06 sono di seguito riportate:
  - - rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta delle sostanze pericolose sversate,
  - - pompaggio di liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei,
  - - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza,
  - - installazione di trincee drenanti di recupero e controllo,
  - - costruzione o stabilizzazione di argini,
  - - copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati,
  - - rimozione o svuotamento di bidoni o container contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi;
- ✓ **Messa in sicurezza operativa** - Insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- ✓ **Messa in sicurezza permanente** - Insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- ✓ **Minaccia imminente** - Si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale;
- ✓ **Misure di prevenzione** - Iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia. Le misure di prevenzione devono essere realizzate anche prima di aver contezza del superamento o meno delle CSC (art. 240, comma 1, lett. i);
- ✓ **Ripristino** - Nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, si intende il ritorno alle condizioni originarie delle risorse naturali o dei servizi danneggiati; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati;
- ✓ **Sistema di contenimento** - Precauzione adottata per il contenimento di ogni eventuale sversamento o contaminazione - ad es.: bacini di contenimento per depositi di sostanze, dune o trincee in materiali idonei per il contenimento o la raccolta di materiali di risulta particolarmente fluidi (fanghi di spurgo, ecc.), impermeabilizzazione (con teli di adeguata permeabilità) di vasche;

- ✓ **Sito potenzialmente contaminato** - Sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- ✓ **Sito contaminato** - Sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- ✓ **Sito non contaminato** - Sito nel quale la contaminazione rilevata nella matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- ✓ **Sito dismesso** - Sito in cui sono cessate le attività produttive.

### 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **In vigore** D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
- ✓ **In vigore** UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”;
- ✓ **In vigore** D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- ✓ **Abrogata in parte** D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Titolo V “Bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
- ✓ **Abrogata in parte** D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Titolo VI “Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie finali” e s.m.i.;
- ✓ **Abrogata in parte** D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Parte VI “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente” e s.m.i.;
- ✓ **In vigore** D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
- ✓ **In vigore** UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”;
- ✓ **In vigore** Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE - Guue del 19 dicembre 2014;
- ✓ **In vigore** Regolamento sui gas fluorati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 - Guue 20 maggio 2014 n. L 150;
- ✓ **In vigore** D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013;
- ✓ **In vigore** D.P.R. 27 gennaio 2012 n.43 - Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. - Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20-4-2012;
- ✓ **In vigore** D. Lgs.7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - Gazzetta Ufficiale del 01/08/2011 n. 177;
- ✓ **In vigore** D.M. 23.03.2011 “Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”;
- ✓ **In vigore** Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18.08.2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon. - GUCE 19.08.2010, n. 218/L;
- ✓ **In vigore** Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione, del 31.03.2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici). - GUCE 01.04.2010, n. 86/L;
- ✓ **In vigore** Regolamento (UE) n. 196/2010 della Commissione, del 09.03.2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. - GUCE 10.03.2010, n. 60/L;
- ✓ **In vigore** D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 01.01.1997, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27.01.2010, n. 35. - Gazz Uff 12.03.2010, n. 59;
- ✓ **In vigore** Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione, del 07.01.2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. - GUCE 09.01.2010, n. 6/L;

- ✓ **In vigore** REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
- ✓ **In vigore** Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione, del 22.06.2009, recante modifica del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII. - GUCE 26.06.2009, n. 164/L;
- ✓ **In vigore** Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24.04.2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - GUCE 29.04.2009, n. 108/L;
- ✓ **In vigore** Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. - GUCE 31.12.2008, n. 353/L;
- ✓ **In vigore** D.M. 5 maggio 2008 - Modifiche al decreto 03.04.2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. - Gazz. Uff. 25.07.2008, n. 173;
- ✓ **In vigore** Regolamento della Commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (Ce) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature - Guue 3 aprile 2008 n. L 92;
- ✓ **In vigore** Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 03.11.2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia. - Gazz. Uff. 12.06.2008, n. 136, Suppl. Ordinario n.147;
- ✓ **In vigore** D.M. 12 marzo 2008 – Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24.12.2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. - Gazz. Uff. 12.05.2008, n. 110;
- ✓ **In vigore** D. Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33 - Modifiche al decreto legislativo 27.03.2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. - Gazz. Uff. 03.03.2008, n. 53;
- ✓ **In vigore** D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE riguardanti relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. - Gazzetta ufficiale n. 211 del 11/09/2006;
- ✓ **Abrogata in parte** D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/2006;
- ✓ **In vigore** D. Lgs. del 14 marzo 2006 n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";
- ✓ **In vigore** D.M. 28.02.2006 "Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";
- ✓ **In vigore** Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000 - Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85;
- ✓ **In vigore** Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. - Gazz. Uff. 21.11.2005, n. 271, S.O.;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. - Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2005. Suppl. Ordinario n.135;
- ✓ **In vigore** Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. - S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62;
- ✓ **In vigore** Impatto ambientale - Linee guida per lo studio dell'impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di impatto ambientale Environmental impact - Guidelines for evaluation of impact on the landscape for preparation of environmental impact studies - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (Strutture);



- ✓ **In vigore** Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. - Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003;
- ✓ **In vigore** D.M. 14.06.2002 "Recepimento della Direttiva 2001/59/CEE recante l'adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose";
- ✓ **In vigore** Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002;
- ✓ **In vigore** Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. - Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
- ✓ **In vigore** Gestione ambientale - Valutazione della prestazione ambientale - Linee guida Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (Strutture);
- ✓ **In vigore** Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. - Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
- ✓ **In vigore** Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio. - Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. - Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. - S.O. n. 177 alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228;
- ✓ **In vigore** Impatto ambientale - Finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale Environmental impact - Requirements and scope of environmental impact study - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (Strutture);
- ✓ **In vigore** Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non). Environmental impact - Guidelines for preparation of environmental impact studies of special (hazardous or not) waste treatment plants. - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (Strutture);
- ✓ **In vigore** D. Lgs. del 3 febbraio 1997 n. 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose - Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 53;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati. - Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1996, n. 173;
- ✓ **In vigore** Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". - Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 251 del 25/10/1996;
- ✓ **In vigore** Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. - Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 220 del 20/09/1994;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183. - Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1988, n. 127.

Nel elenco sopra riportato, si evidenzia una serie di riferimenti normativi e degli standard cogenti e volontari che, a seconda dell'ambito di competenza, possono e devono essere applicati alla gestione ambientale del progetto oggetto di considerazione. Tuttavia, si evidenzia come, in virtù del costante aggiornamento cui tali strumenti sono soggetti, gli elenchi presentati non possano essere considerati omnicomprensivi ed esaustivi dell'intero ambito di riferimento, ma debbano, per necessità, essere soggetto a verifiche e integrazioni, da parte dell'APPALTATORE, necessarie a completare il quadro, considerando anche le implicazioni del Decreto 109/2018 applicabile al progetto.

Si sottolinea inoltre che per tutta la normativa inclusa nel presente documento, si intendono incluse anche tutte le successive modifiche istituzionali, nonché la normativa da esse scaturita e la giurisprudenza collegata.



### **3.2 RIFERIMENTI CONTRATTUALI**

- ✓ Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto polcevera in genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario.

### **3.3 RIFERIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

- ✓ P0012693-1-H6 rev.0 Linee Guida di Gestione Ambientale – Parte Generale;
- ✓ Piano Di Monitoraggio Ambientale;
- ✓ Relazione Ambientale.

## 4 RUOLI E RESPONSABILITA'

L'APPALTATORE Predispone un Piano per la Risposta alle Emergenze Ambientali (PREA).

Lo scopo del piano è Pianificare le azioni atte alla prevenzione di eventuali emergenze ambientali (quali a titolo esemplificativo le simulazioni di emergenza ambientale e la formazione ambientale), nonché istituire un sistema di risposta efficace e tempestivo alle eventuali emergenze ambientali che possono incorrere.

L'Appaltatore ha la responsabilità di definire e far attuare le istruzioni specifiche per la gestione delle emergenze ambientali, in funzione delle attività che si svolgono e dell'AA effettuata.

Le azioni preventive e le misure protettive, atte evitare un "danno ambientale" e comunque a un potenziale inquinamento, sono oggetto del Rapporto Ambientale Periodico e del controllo operativo documentato nelle Schede di Controllo Operativo previste dal PCA dell'APPALTATORE

Deve essere prevista una fase di pianificazione dei presidi ambientali (durante AA) e una fase ispettiva di tutti i presidi contro le emergenze ambientali.

Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o debolezze dovrà essere aperta una non conformità ambientale, secondo quanto previsto dall'SGA per la **Gestione delle non conformità, azioni correttive** dell'APPALTATORE.

Tutta la documentazione, in originale, deve essere tenuta presso ogni sito di produzione e resa disponibile in caso di ispezioni/verifiche.

É onere dell'APPALTATORE Attuare, Verificare e Migliorare il sistema per la gestione delle emergenze ambientali nei limiti del suo scopo del lavoro.

## 5 PIANIFICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'EMERGENZA AMBIENTALE

La prevenzione del danno ambientale passa da una valutazione e pianificazione delle potenziali eventi accidentali emergenziali il cui l'APPALTATORE può incorrere nell'ambito delle sue attività, siano esse di tipo operativo che procedurale/amministrativo.

### 5.1 DEFINIZIONE DI EMERGENZA

Per situazione di emergenza si intende ogni condizione incidentale che causa un pericolo reale o potenziale per l'ambiente. Le cause possono avere origine all'interno o all'esterno del cantiere.

Qualsiasi emergenza ambientale può avere conseguenze, oltre che sui lavoratori, anche sull'ambiente circostante ed è quindi necessario valutare attentamente le procedure da adottare anche ai fini del contenimento degli inquinanti in atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, nelle acque.

Le condizioni operative possono essere definite con tre livelli:

**CONDIZIONI NORMALI** – Per condizione normale viene definita la regolare gestione del processo produttivo con condizioni climatiche non eccezionali e senza interferenze con fattori esterni. In tale condizione gli aspetti ambientali vengono gestiti così come definito dall' AAI.

**CONDIZIONI DI ANOMALIA** – Per condizione anomala/anormali, dette anche “non-routine activities”, vengono definite quelle attività discontinue che sono associate ad una frequenza di accadimento stabilita, per esempio le attività manutentive programmate, svolte di un impianto installato.

**CONDIZIONI DI EMERGENZA** – Le condizioni incidentali e/o di potenziale emergenza sono condizioni straordinarie, caratterizzate da una probabilità di accadimento (esempio sversamento di vernici o diluenti sul suolo) nonché da una potenziale alterazione dei parametri delle matrici ambientali, alla quale vanno associate prima dell'evento valutazioni di previsione e prevenzione nell'Analisi Ambientale al fine di minimizzare tale probabilità, ove di competenza. La condizione di emergenza implica anche lo stato di allerta massima diramato dalla protezione civile per potenziali fenomeni naturali impattanti.

### 5.2 PREVENZIONE DEL DANNO AMBIENTALE IN CASO DI EMERGENZA

La prevenzione del danno ambientale, e quindi la risposta all'emergenza ambientale, passa principalmente da due attività di prevenzione particolarmente importanti:

- ✓ Lo studio scientifico dei potenziali scenari accidentali che possono incorrere sul cantiere dall'esterno e dal cantiere verso l'esterno o sul cantiere stesso e conseguente pianificazione della risposta per ogni scenario previsto;
- ✓ L'organizzazione del personale di cantiere in risposta alle emergenze. Fra le attività di organizzazione si possono individuare come azioni minime
  - L'istituzione di una squadra di risposta alle emergenze, con identificazione di compiti ruoli e responsabilità del personale,
  - La formazione di tutto il personale di cantiere, ognuno per quanto di propria competenza,
  - L'addestramento operativo di risposta alle emergenze, come minimo mediante simulazioni, anche in collaborazione con enti esterni per la risposta alle emergenze coordinata, come ad esempio, vigili del fuoco

I minimi scenari accidentali che devono essere valutati dall'APPALTATORE sono identificato nel seguente elenco non esaustivo:

- ✓ Sversamento di sostanze pericolose e contaminazione del suolo sottosuolo, acqua, aria, rinvenimento di manufatti contenenti sostanze pericolose;
- ✓ Incendio;
- ✓ Terremoto;
- ✓ Rilascio incontrollato di Polveri;
- ✓ Amianto;

- ✓ Eventi meteo di forte intensità;
- ✓ Esondazioni;
- ✓ Rinvenimento di ordigni bellici.

### 5.3 GESTIONE DELL'EMERGENZA EMERGENZA

L'appaltatore deve garantire che la risposta alle emergenze sia efficace e concreta. A tale scopo deve mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di:

- ✓ prevenire qualsiasi emergenza ambientale;
- ✓ qualora accadesse, fare in modo che la risposta sia pronta adeguata ed efficace;
- ✓ non cagioni nessun danno ambientale, minimizzando gli impatti.

L'appaltatore deve nominare come minimo:

- ✓ un **coordinatore delle emergenze** di adeguata esperienza, debitamente addestrato e formato, con un ruolo che gli conferisce autorità;
- ✓ un adeguato numero di **addetti alle emergenze** che sono in grado di rispondere con efficacia in qualsiasi sito del PROGETTO con tempi adeguati.

### 5.4 SIMULAZIONI DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

Su base periodica, l'APPALTATORE deve effettuare la simulazione delle procedure da attuare in caso di emergenza ambientale. A tal scopo l'appaltatore deve pianificare:

- ✓ Il **programma delle simulazioni**, che ha lo scopo di calendarizzare le simulazioni ambientali, per sito, tipo e data di simulazione;
- ✓ Una **procedura di simulazione** per ogni scenario, dove vengono identificati i target e le aspettative della simulazione, le condizioni procedurali del tipo di simulazione, tali procedure può essere parte del Piano di risposta alle emergenze dell'APPALTATORE;

Per ogni simulazione deve essere prodotto un Report che fornisce le informazioni circa l'attuazione dell'emergenza e le risultanze delle stesse, in funzione degli obiettivi prefissati. Le debolezze e le carenze riscontrate devono essere gestite conformemente alla procedura dell'SGA di Gestione delle NC/AC.

### 5.5 ADDESTRAMENTO ALLE EMERGENZE AMBIENTALI

Tutto il personale dell'APPALTATORE, compreso il personale in sub-appalto e/o liberi professionisti stanziali presso il cantiere, nonché tutto il personale che a qualsiasi titolo è assimilabile a personale dell'APPALTATORE, dovrà essere soggetto a Formazione specifica per le emergenze ambientali e prendere parte all'addestramento che si perfeziona come minimo alle simulazioni delle emergenze, fatto salvo gli addestramenti previsti per legge per degli addetti specifici (vedi ad esempio addestramento antincendio). Il personale dovrà ricevere addestramento, formazione e informazione adeguata in funzione del ruolo e mansione che il personale ricopre.

Addestramento, formazione e informazione dovrà essere pianificato in funzione dei requisiti generali previsti dal paragrafo 7.1 delle LG Gestione Ambientale – Parte Generale

## 6 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

L'APPALTATORE, mediante istituzione di un sistema di gestione delle informazioni documentate, dovrà gestire archiviare e rendere disponibile qualora richiesto, tutte le registrazioni necessarie al fine di dare evidenza della gestione delle emergenze ambientali, dell'applicazione delle procedure previste dai requisiti cogenti e dall'SGA e dei requisiti cogenti siano rispettati continuamente nel corso dell'appalto. Ogni emergenza ambientale deve essere soggetta a investigazione interna da parte dell'APPALTATORE. Il **Report** derivante dall'investigazione, dovrà essere documentato conformemente all'SGA dell'Appaltatore. Ogni carenza e debolezza deve essere gestita conformemente alla procedura dell'SGA di Gestione delle NC/AC.

## 7 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere gestite conformemente alla normativa di settore, nelle more dell'applicabilità considerate le implicazioni del DL Genova.

Ogni evento accidentale deve essere tempestivamente comunicato alla struttura commissariale e al PMC, ed entro 24h dall'evento accidentale deve essere prodotto il **Report** contenente tutti gli elementi descrittivi, compreso l'investigazione dovrà essere mandato alla struttura commissariale e al PMC per informazione.

Il report dovrà contenere anche le eventuali carenze e debolezze che devono essere gestite conformemente alla procedura dell'SGA di **Gestione delle NC/AC**.

## 8 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il piano dell'appaltatore, destinatario della presente LG dovrà essere sottoposto almeno a Audit Interno nel corso dell'appalto nell'ambito del programma di audit previsto per l'SGA. Qualora il PGRM non rispondesse alle esigenze del PROGETTO e agli obiettivi previsti, sarà necessaria una revisione del Piano nelle modalità previste dall'SGA